

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1700)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **STIRATI, SPADOLINI e FALCUCCI Franca**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1974

### Provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Gubbio

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è dettato da una sola reale esigenza: la tutela e la congiunta valorizzazione dell'incomparabile e inestimabile patrimonio storico-artistico rappresentato dalla città di Gubbio, un patrimonio che appartiene all'Italia e all'intera umanità civile. È infatti Gubbio una delle rare città medievali che non soltanto custodisce ammirate bellezze architettoniche di singoli monumenti (valga per tutti quell'autentico gioiello trecentesco che è il Palazzo dei Consoli), ma che vanta anche, entro la cerchia delle mura antiche, un vasto tessuto urbano integralmente medievale.

Ora, onorevoli senatori, se lo Stato italiano avesse posto la città di Gubbio in condizioni di ricevere, attraverso un'idonea legislazione a carattere nazionale, contributi sufficienti per la salvaguardia del suo centro storico, o se Gubbio, per fortunate contingenze, avesse potuto provvedere con mezzi propri all'esigenza sopra indicata, nessuno di noi avrebbe sentito la necessità della presentazione di un apposito disegno di legge.

Purtroppo non si è verificata nè l'una condizione nè l'altra; talchè Gubbio, lasciata in balia di se stessa, per quanti sforzi abbia prodotto per difendere ed esaltare il suo patrimonio culturale, non è stata e non è in grado di rivitalizzare il proprio centro storico senza interventi straordinari, senza provvedimenti atti a soddisfare le sue particolari esigenze.

Il comune di Gubbio è uno dei più depressi della Regione umbra e dell'Italia centrale per vicende storiche che qui sarebbe lungo e inopportuno analizzare.

Hanno pesato e ancor pesano, purtroppo, sul suo sviluppo gravissime carenze infrastrutturali quali la mancanza di una ferrovia e di autostrade o superstrade, la sua posizione decentrata rispetto alle grandi vie di comunicazione, la povertà della sua agricoltura, lo scarso spirito imprenditoriale. Ora sarebbe estremamente grave se la risposta dei pubblici poteri alla richiesta eugubina di uno sviluppo equilibrato, che faccia perno sulla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e sulle potenzialità turisti-

che di Gubbio, risultasse ancora una volta negativa proprio a cagione delle carenze infrastrutturali sopra accennate. Si tratterebbe allora della solita risposta inaccettabile perchè sommamente ingiusta che chi meno ha meno deve avere, anzi deve essere punito!

Saremmo allora al di fuori di qualsiasi politica di seria ed effettiva programmazione!

Finora gli eugubini hanno dovuto assistere con grande dignità e pazienza (anche se non con rassegnazione) addirittura alla spoliatura di un pubblico servizio, quello degli uffici finanziari, soppressi con un provvedimento assolutamente iniquo e contrario alla lettera e allo spirito della legge-delega n. 825 in quanto detti uffici sono stati concentrati non a Gubbio (ottavo comune d'Italia per estensione, baricentro del comprensorio) ma nell'assai più piccolo (demograficamente e territorialmente) e periferico comune di Gualdo Tadino! Altro che provvedimenti intesi al riequilibrio delle zone depresse; nel caso di Gubbio si può parlare di provvedimenti punitivi e provocatori!

Non è possibile tacere infine che il comune di Gubbio è stato uno dei primi in Italia a darsi un piano regolatore che trae la sua

fondamentale ispirazione dalla ferma volontà di salvaguardare rigorosamente il centro storico e il paesaggio. Ma proprio l'applicazione di un piano regolatore come quello eugubino abbisogna di particolari strumenti operativi, di opere spesso assai costose che o impongono duri sacrifici alla cittadinanza o pongono il comune (ed è il caso più frequente) di fronte a difficoltà insormontabili. Di qui la necessità di speciali provvidenze statali sul tipo di quelle approvate dal Parlamento in favore di Assisi, di Siena, di Urbino, provvidenze totalmente o parzialmente a carico dello Stato.

Non si chiede un intervento massiccio ma un modesto aiuto che valga a restituire fiducia e speranza a una popolazione che vuol sopravvivere, che non può subire un'ulteriore perdita delle sue forze giovanili, pena il fatale e irreversibile decadimento del centro storico che, all'opposto, deve essere salvato e rivitalizzato non soltanto nell'interesse degli eugubini ma in quello della stessa Nazione.

Onorevoli senatori! Confidiamo nella vostra saggezza e nel vostro alto senso di equità per un voto favorevole al presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Le opere per la tutela del carattere artistico e storico della città di Gubbio e quelle di risanamento civico e di interesse turistico sono eseguite a totale carico dello Stato, a carico del comune mediante erogazione di un contributo dello Stato, a carico dei privati mediante erogazione di un contributo dello Stato.

### Art. 2.

Sono eseguite a carico e a cura dello Stato:

a) le opere di consolidamento e restauro dei palazzi pubblici e di altri immobili, di

proprietà demaniali e di enti pubblici e morali, aventi carattere artistico, storico o di prevalente utilità pubblica;

b) la sistemazione di strade di accesso al centro storico;

c) la costruzione di strade di interesse turistico;

d) la costruzione o il ripristino di reti fognanti.

#### Art. 3.

Sono eseguite a carico del comune le opere di valorizzazione artistica e ambientale del centro storico di Gubbio nonchè quelle di interesse turistico.

Per la esecuzione dei lavori previsti dal presente articolo è autorizzata la concessione, entro il limite di impegno di lire venti milioni, di contributi trentacinquennali del quattro per cento sulla spesa riconosciuta necessaria.

#### Art. 4.

Entro il primo trimestre di ogni anno il provveditore alle opere pubbliche per l'Umbria, d'intesa con la soprintendenza ai monumenti dell'Umbria e su proposta del comune per quanto riguarda le opere di competenza, redige un programma organico delle opere di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sulla base dei piani particolareggiati.

L'approvazione del programma con decreto del provveditore equivale a dichiarazione di pubblica utilità e comporta dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dei lavori a tutti gli effetti di legge.

#### Art. 5.

Sono eseguiti a carico dei privati i lavori relativi alle opere di:

a) consolidamento, riparazione e ripristino di edifici privati avente interesse artistico e storico;

b) riparazione, consolidamento e riattamento di edifici privati di interesse turistico;

c) riparazione, consolidamento e riattamento di edifici privati.

Per l'esecuzione dei lavori previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo, sono concessi, rispettivamente, contributi del 50 per cento, del 40 per cento e, entro il limite di impegno di lire venti milioni, contributi ventennali del quattro per cento sull'ammontare della spesa riconosciuta necessaria.

Entro il primo trimestre di ogni anno, il sindaco, sentita la commissione edilizia comunale e, limitatamente ai lavori di cui alla lettera *a)*, su conforme parere della soprintendenza ai monumenti dell'Umbria, approva il piano dei lavori da eseguirsi a norma del presente articolo con l'indicazione dei termini per la presentazione dei progetti e per la esecuzione delle opere.

#### Art. 6.

L'indennità da corrispondere per le eventuali espropriazioni richieste dalla esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge, è determinata secondo le norme di cui agli articoli 7 e 8 della legge 3 gennaio 1963, n. 3.

#### Art. 7.

I contributi previsti dal precedente articolo 5 sono concessi dal provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria su domanda degli interessati dopo l'approvazione dei progetti da parte del sindaco e della soprintendenza ai monumenti, e sono corrisposti, previo parere dell'ufficio del genio civile, dopo che i lavori siano stati eseguiti e sempre che l'opera sia conforme al piano approvato ai sensi dell'articolo 5, terzo comma.

Qualora il proprietario non provveda, entro il termine fissato, all'esecuzione delle opere comprese nel piano, il sindaco vi provvede d'ufficio secondo la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

In questo caso il contributo dello Stato viene corrisposto al comune.

## Art. 8.

Per le opere previste dall'articolo 3 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Gubbio, anche in deroga all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, mutui sino all'ammontare di lire 1 miliardo, con ammortamento in 35 anni; detti mutui sono garantiti dallo Stato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno, a seguito di deliberazione del consiglio comunale.

## Art. 9.

La Cassa di risparmio di Perugia e tutti gli altri istituti bancari ed enti finanziari che ne hanno la facoltà sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere previste dall'articolo 5 e per le quali sia stato già concesso il contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per l'esecuzione dei relativi lavori.

Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili anche di terzi per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato. La aliquota del contributo, a collaudo avvenuto da parte dell'ufficio del genio civile e, per le opere di interesse artistico e storico, dietro nullaosta della soprintendenza ai monumenti, sarà versata direttamente all'istituto mutuante.

Le iscrizioni ipotecarie di cui al presente articolo sono soggette al pagamento della sola imposta fissa minima.

## Art. 10.

La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è demandata al provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Umbria.

## Art. 11.

Per provvedere all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 2 lettera *a*) è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 100 milioni per il 1974 e di lire 225 milioni per gli anni 1975, 1976, 1977, 1978.

Per provvedere all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 2 lettere *b*), *c*) e *d*) è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 400 milioni per cinque anni a partire dal 1974.

Per provvedere alla concessione dei contributi previsti per i lavori di cui all'articolo 5, lettere *a*) e *b*), è autorizzata la spesa di lire 300 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 60 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

Le variazioni del riparto degli stanziamenti previsti nel comma precedente possono essere autorizzate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, e con il Ministro della pubblica istruzione per le opere di cui alla lettera *a*), su motivata proposta del consiglio comunale. Le somme non impiegate in un anno finanziario possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dagli articoli 3, secondo comma, e 5, lettera *c*), saranno inserite nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1974.

All'onere di lire 600 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvederà mediante riduzione di pari importo del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » di cui al capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.